



**COMUNE DI SERDIANA**  
**(Provincia di Cagliari)**

ORDINANZA N. <b>2</b>	Prot. <b>1118</b>	del <b>20 FEB. 2015</b>
-----------------------	-------------------	-------------------------

<b>Oggetto:</b>	<b>Approvazione del manifesto di cui all'art. 85 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico.</b>
-----------------	---

**IL SINDACO**

**Vista** la domanda per attività temporanea di pubblico spettacolo, presentata in data 04/02/2015, prot n° 863, dal sig. La Licata Andrea, in qualità di Presidente pro tempore dell'Associazione Turistica Pro Loco, Serdiana, con la quale si richiede, ai sensi dell'art. 68 del vigente T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18/06/1931, n°773 e successive modifiche ed integrazioni, autorizzazione per una manifestazione con attività di pubblico spettacolo consistente in sfilata di maschere e carri allegorici, il giorno 22 febbraio 2015 dalle ore 14:30 alle ore 20:30.

**Dato atto** che con tale domanda si richiede autorizzazione in occasione degli annuali consolidato festeggiamento del Carnevale di Serdiana.

**Visto** l'art. 85 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773, e successive modifiche ed integrazioni, il quale stabilisce che "E' vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto", prevedendo anche le relative sanzioni per i contravventori.

**Visto** l'art. 151 del R. D. 6 maggio 1940, n°635, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n°773, delle leggi di pubblica sicurezza", il quale stabilisce che " Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui all'art. 85 della Legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, sono comprese:

1. il divieto di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
2. il divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;
3. il divieto di molestare le persone;
4. l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

**Ritenuto** quindi opportuno, nel periodo di svolgimento del Carnevale 2015, autorizzare lo svolgimento delle manifestazioni del Carnevale e l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico, sotto la stretta osservanza di alcune prescrizioni finalizzate a tutelare la sicurezza delle persone durante le manifestazioni di pubblico spettacolo temporaneo, in occasione del periodo di svolgimento dei festeggiamenti carnevaleschi, nelle domeniche sopra citate, giusti gli articoli del T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di Esecuzione sopra citati;

**Visto** il D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, articolo 54, comma 1, lettera B, e ravvisata la propria competenza ad emettere il presente provvedimento;

**Visto** il vigente T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n°773, e successive modifiche ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n°635 e successive modifiche ed integrazioni;

## **ORDINA**

Durante il periodo dei festeggiamenti del Carnevale 2015, a partire dalle ore 14,30 e fino alle ore 20:30 di domenica 22 febbraio 2015, su tutto il territorio comunale, in occasione delle manifestazioni carnevalesche e delle sfilate dei carri allegorici, è consentito l'uso della maschera nei luoghi aperti al pubblico; dovranno essere osservate pertanto da chiunque, anche privo di maschera, le seguenti prescrizioni:

1. il divieto di portare armi o altri strumenti atti ad offendere;
2. il divieto di gettare materie imbrattanti o pericolose;
3. il divieto di molestare le persone;
4. l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

## **AVVERTE**

Ai contravventori delle disposizioni sopra ricordate saranno applicate per la violazione di cui al punto 4. le sanzioni previste dall'art. 85, comma 3, del R.D. 18 giugno 1931, n°773, testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, e successive modifiche ed integrazioni, mentre per le violazioni di cui ai punti 1., 2. e 3. saranno applicate le sanzioni stabilite per illeciti amministrativi ovvero penali concorrenti, eventualmente accertati.

Si da atto che il presente provvedimento, numerato cronologicamente, sarà inserito nel registro delle Ordinanze, ai fini di una adeguata pubblicità sarà pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso al Comando di Polizia Locale dell'Unione Dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano ed alla Stazione dei Carabinieri di Dolianova per quanto di competenza;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Sardegna entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. Suddetti termini decorrono dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio;

Gli agenti di Polizia Locale e della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

**Il Sindaco**

**Ing. Roberto Meloni**



La presente ordinanza è trasmessa a:

Comando Stazione Carabinieri	Dolianova
Corpo Polizia Locale Unione Comuni del Parteolla e Basso Campidano	Dolianova
Ufficio Tecnico Comunale	Sede
Messo Notificatore per la notifica e pubblicazione all'Albo	Sede
Sig. La Licata Andrea	Dolianova